

PROPONENTE

**Repower Renewable Spa**

Via Lavaredo, 44  
30174 Mestre (VE)

PROJECT MANAGER : Dott.Giuseppe Caricato



PROGETTAZIONE



Tenproject Srl - via De Gasperi 61  
82018 S.Giorgio del Sannio (BN)  
t +39 0824 337144 - f +39 0824 49315  
tenproject.it - info@tenproject.it

N° COMMESSA

**1478**

NUOVO PARCO EOLICO CASAMASSIMA "LOC. PARCO SAN NICOLA" e "VILLA ABBADO"  
PROVINCIA DI BARI  
COMUNI DI CASAMASSIMA - RUTIGLIANO - TURI

PROGETTO DEFINITIVO PER AUTORIZZAZIONE



STUDIO DI INSERIMENTO URBANISTICO

CODICE ELABORATO

**2.0**

NOME FILE

1478-PD\_A\_2.0\_REL\_r00

REV.	DATA	DESCRIZIONE REVISIONE	REDATTO	VERIFICA	APPROVAZIONE
00	12/2021	PRIMA EMISSIONE	GV	NF	NF

 <b>TENPROJECT</b>	<b>STUDIO DI INSERIMENTO URBANISTICO</b>	Codice Data creazione Data ultima modif. Revisione Pagina	1478-PD_A_2.0_REL_r00 10/12/2021 19/12/2021 0 1 di 17
---	--	---	---

## INDICE

1.	PREMESSA.....	2
2.	PIANIFICAZIONE COMUNALE .....	4
2.1.	<b>Strumentazione Urbanistica Comunale del Comune di Casamassima.....</b>	<b>4</b>
2.2.	<b>Strumentazione Urbanistica Comunale del Comune di Rutigliano .....</b>	<b>8</b>
2.3.	<b>Strumentazione Urbanistica Comunale del Comune di Turi .....</b>	<b>13</b>

 <b>TENPROJECT</b>	<b>STUDIO DI INSERIMENTO URBANISTICO</b>	Codice Data creazione Data ultima modif. Revisione Pagina	1478-PD_A_2.0_REL_r00 10/12/2021 19/12/2021 0 2 di 17
---	--	---	---

## 1. PREMESSA

Il progetto descritto nella presente relazione riguarda la realizzazione di un impianto eolico costituito da 7 aerogeneratori della potenza di 6 MW ciascuno, per una potenza di 42 MW, integrato con un sistema di accumulo con batterie agli ioni da 15,2 MW, per una potenza complessiva in immissione di 57,2 MW, da installare nei comuni di Rutigliano, Turi e Casamassima, in Provincia di Bari in località "Parco San Nicola" e "Villa Abbado", con opere di connessione alla rete di trasmissione nazionale ricadenti nel comune di Casamassima in località "Patalino".

Proponente dell'iniziativa è la società Repower Renewable SpA (anche solo Repower nel prosieguo).

Il sito di installazione degli aerogeneratori è ubicato tra i centri abitati di Casamassima, Rutigliano e Turi, dai quali gli aerogeneratori più prossimi distano rispettivamente 2,6 km, 4,2 km e 9 km.

Gli aerogeneratori sono collegati tra di loro mediante un cavidotto in media tensione interrato (detto "cavidotto interno") che sarà posato sempre al di sotto di viabilità esistente.

Dall'aerogeneratore denominato A06 parte il tracciato del cavidotto in media tensione (detto "cavidotto esterno") che percorre anch'esso viabilità esistente fino a raggiungere la stazione elettrica di trasformazione 30/150 kV di progetto (in breve SE di utenza). Il tracciato del cavidotto esterno è lungo poco meno di 10 km.

La SE di utenza, infine, è collegata in antenna a 150 kV alla sezione 150 kV della prevista stazione elettrica di trasformazione della RTN 380/150 kV di proprietà di Terna SpA (in breve SE Terna), da inserire in entra-esce alla linea 380 kV "Andria – Brindisi Sud ST" tramite raccordi aerei di lunghezza inferiore a 500 m.

La futura SE Terna in progetto sarà a servizio anche di altri impianti di produzione di energia elettrica, sia da fonte eolica che da fonte fotovoltaica, e costituirà un vero e proprio hub per la connessione degli impianti di produzione da fonte rinnovabile nell'area vasta di riferimento.

All'interno della stazione utente è prevista l'installazione di un sistema di accumulo di energia denominato BESS - Battery Energy Storage System, basato su tecnologia elettrochimica a ioni di litio, comprendente gli elementi di accumulo, il sistema di conversione DC/AC e il sistema di elevazione con trasformatore e quadro di interfaccia. Il sistema di accumulo è dimensionato per 15,2 MW con soluzione containerizzata, composto sostanzialmente da:

- 8 Container metallici Batterie HC ISO con relativi sistemi di comando e controllo;
- 4 Container metallici PCS HC ISO per le unità inverter completi di quadri servizi ausiliari e relativi pannelli di controllo e trasformazione BT/MT.

Completano il quadro delle opere da realizzare una serie di adeguamenti temporanei alle strade esistenti necessari a consentire il passaggio dei mezzi eccezionali di trasporto delle strutture costituenti gli aerogeneratori.

In fase di realizzazione dell'impianto sarà necessario predisporre un'area logistica di cantiere con le funzioni di stoccaggio materiali e strutture, ricovero mezzi, disposizione dei baraccamenti necessari

 <b>TENPROJECT</b>	<b>STUDIO DI INSERIMENTO URBANISTICO</b>	Codice Data creazione Data ultima modif. Revisione Pagina	1478-PD_A_2.0_REL_r00 10/12/2021 19/12/2021 0 3 di 17
---	--	---	---

alle maestranze (fornitore degli aerogeneratori, costruttore delle opere civili ed elettriche) e alle figure deputate al controllo della realizzazione (Committenza dei lavori, Direzione Lavori, Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, Collaudatore).

La presente relazione è stata redatta ai sensi della DGR n. 1/2011 (parag. 4.2.8) al fine di analizzare il rapporto delle opere di progetto con la strumentazione urbanistica vigente.

 <b>TENPROJECT</b>	<b>STUDIO DI INSERIMENTO URBANISTICO</b>	Codice Data creazione Data ultima modif. Revisione Pagina	1478-PD_A_2.0_REL_r00 10/12/2021 19/12/2021 0 4 di 17
---	--	---	---

## 2. PIANIFICAZIONE COMUNALE

### 2.1. Strumentazione Urbanistica Comunale del Comune di Casamassima

Con delibera di CC n.55/1999 il Comune di Casamassima ha adottato il Piano Regolatore Generale che è stato approvato in via definitiva con DGR 340/2001.

Pertanto lo strumento urbanistico vigente nel Comune Casamassima è il PRG, non adeguato al PUTT e al PPTR, a cui si fa riferimento per gli aspetti urbanistici, mentre per gli aspetti paesaggistici si fa riferimento al PPTR.

Nel comune di Casamassima ricadono il cavidotto esterno, l'area di cantiere, le opere di connessione alla RTN e l'aerogeneratore A01 con le relative piazzola cavidotto e strade di accesso.

Il cavidotto esterno, l'area temporanea di cantiere e le opere di connessione alla RTN ricadono in area agricola EN (rif. tav. 2.9 della sezione 2) - zona per l'attività primaria destinata all'agricoltura e alla forestazione – disciplinata dall'art.2.06 delle NTA.

L'aerogeneratore A01 e le relative piazzola, strada di accesso e cavidotto interno ricadono in area agricola ET (rif. tav. 2.9 della sezione 2) - zone per l'attività primaria destinate all'agricoltura e alla tutela di caratteristiche naturali e paesaggistiche- disciplinata dall'art.2.07 delle NTA.

Di seguito si riporta uno stralcio delle NTA del PRG di Casamassima in riferimento alla zona agricola di tipo EN e di tipo ET.

#### **ART. 2.06 - ZONE PER ATTIVITA' PRIMARIE DI TIPO EN**

1. Le zone per attività primarie di tipo EN sono destinate in prevalenza all'agricoltura ed alla forestazione.
2. In esse sono ammesse attività industriali connesse con l'agricoltura, con l'allevamento non intensivo del bestiame, con le industrie estrattive, con i depositi di carburanti, con le reti di telecomunicazione, di trasporto, di energia, di acquedotti e fognature, discariche di rifiuti solidi e simili.
3. La edificazione, subordinata al rilascio di concessione edilizia, deve rispettare le prescrizioni generali di cui al precedente articolo, quanto nell'art.2.2 lettera D), e quelle seguenti.

**4. Parametri insediativi:**

- Sf - superficie fondiaria minima (vignale): mq 6.300;
- Iff- indice di fabbricabilità fondiaria: 0,05 mc/mq, di cui 0,03 mc/mq destinati alla residenza di servizio;
- Rc - rapporto di copertura: secondo esigenze derivanti dal piano di sviluppo aziendale e comunque non superiore al 2% della Sf;
- H - altezza massima: ml 8, salvo costruzioni speciali;
- Dc - distanza dai confini: min. ml 10,00;
- Df - distanza tra i fabbricati: somma delle altezze dei fabbricati prospicienti;
- Ds - distanza dal ciglio delle strade: comunali, minimo ml 10,00; provinciali, regionali e statali, secondo DIM 01.08.68;
- US- le aree per le urbanizzazioni secondarie e per i servizi della residenza, nella misura di 6 mq ogni 100 mc di volumetria destinata alla residenza, vanno monetizzate in sede di determinazione degli oneri di concessione edilizia *(vale per tutte le tipologie di zone E)*.

5. Nella localizzazione e nella disciplina delle attività estrattive va fatto esplicito riferimento anche ai contenuti della L.R. n. 37/22.5.1985, correlando gli stessi con le prescrizioni di tutela che il PRGC individua.

6. Nel caso di interventi ad iniziativa di imprenditori singoli od associati, per attività di trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli, ivi compresi caseifici, cantine e frantoi, non collegati alla conduzione del fondo su cui sorgono, è ammesso (al solo fine dell'utilizzo dell'indice di fabbricabilità) l'accorpamento delle aree di terreni non confinanti, con asservimento delle stesse regolarmente trascritto e registrato a cura e spese del richiedente, purché ricadenti nel territorio comunale.

7. In questa zona EN è consentita la installazione di serre. Per serre sono da considerarsi impianti stabilmente infissi al suolo prefabbricati o costruiti in opera destinati esclusivamente a determinare specifiche e controllate situazioni microclimatiche funzionali allo sviluppo di particolari colture; possono essere distinte in serre con copertura solo stagionale (tipo X), e serre con copertura permanente (tipo Y). Ambedue i tipi, per essere considerati tali e quindi non "costruzioni", devono avere le superfici di inviluppo realizzate con materiali che consentano il passaggio della luce ed avere altezze massime a m 3 in gronda ed a m 6 al culmine se a falda, ed a m 4 se a copertura piana.

Per le serre di tipo X il rapporto di copertura massimo consentito è l'80% della superficie del fondo; la distanza massima della serra dai confini e dal ciglio stradale è di 3 metri; il loro montaggio è sottoposto al rilascio di autorizzazione comunale.

Per le serre di tipo Y il rapporto di copertura massimo è il 50% della superficie del fondo; la distanza minima della serra dai confini e dal ciglio stradale è di 5 metri; la loro costruzione è sottoposta al rilascio di concessione edilizia non onerosa.

Il volume di ambedue i tipi di serre non rientra in quello consentito dall'indice di fabbricabilità previsto per la zona.

8. Nella zona EN è consentita la sistemazione del terreno per attività sportive che si svolgono in spazi naturali, quali il "golf" e la "corsa d'orientamento", che non modificano l'assetto agricolo del terreno consentendo sia la continuazione di attività di tipo agricolo sullo stesso, sia l'immediata sua rimessa a coltura. La eventuale costruzione di club house deve rientrare nella applicazione dell'indice di fabbricabilità della zona.

Il rilascio della concessione edilizia onerosa, sia per la sistemazione del terreno sia per la edificazione, è subordinata alla preliminare acquisizione di parere favorevole espresso sul progetto dalla Federazione Italiana Golf (per i campi di golf) o della Federazione Italiana Sport Orientamento (per i Campi di corsa orientamento) o della competente federazione italiana per altri sport, ed alla stipula di specifica convenzione (da approvarsi dal Consiglio Comunale) al fine di regolamentare e garantire l'uso pubblico delle attrezzature e delle costruzioni connesse.

9. Nella zona EN sono insediabili le imprese agricole considerate "insediamenti civili" (Disposizione MM LL PP 08.05. 1980) che, pur dando luogo a scarichi terminali, abbiano le seguenti caratteristiche:

- a. imprese con attività diretta esclusivamente alla coltivazione del fondo e/o silvicoltura;
- b. imprese dedite ad allevamento di bovini, equini, ovini e suini che dispongano, in connessione con l'attività di allevamento, almeno di un ettaro di terreno agricolo per ogni 40 q.li di peso vivo di bestiame;
- c. imprese dedite ad allevamenti avicoli o simili che dispongano, in connessione con l'attività di allevamento, almeno di un ettaro di terreno agricolo per 40 q.li di peso vivo di bestiame;
- d. imprese di cui ai precedenti punti a, b, che esercitano anche attività di trasformazione e di valorizzazione della produzione, che siano inserite con carattere di normalità e di complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale; in ogni caso la materia prima lavorata dovrà provenire per almeno 2/3 dall'attività di coltivazione del fondo.

 <b>TENPROJECT</b>	<b>STUDIO DI INSERIMENTO URBANISTICO</b>	Codice Data creazione Data ultima modif. Revisione Pagina	1478-PD_A_2.0_REL_r00 10/12/2021 19/12/2021 0 6 di 17
---	--	---	---

**ART. 2.07 - ZONE PER ATTIVITA' PRIMARIA DI TIPO ET (TUTELA).**

1. Le zone, perimetrare nella tavola D.1, per attività primarie di tipo ET sono destinate in prevalenza all'agricoltura e alla tutela di caratteristiche naturali e paesaggistico/ambientali.

Non vi sono ammesse attività industriali o estrattive; vi sono consentite costruzioni connesse con l'agricoltura, la residenza e l'agriturismo, nel rispetto delle prescrizioni generali sopra riportate e di quelle in appresso specificate.

2. Sono articolate in "ambiti di valore distinguibile"(ETC) e "ambiti di valore relativo" (ETD), così come individuati nella tavola D.1 (i primi, con il tratteggio a quadrati con diagonale; i secondi, delimitati dal perimetro esterno dei primi ed il limite di zona).

Gli interventi di trasformazione dell'assetto esistente in detti ambiti, sempre sottoposti a concessione edilizia, devono salvaguardarne gli aspetti peculiari e valorizzarli: i relativi progetti prima dell'esame da parte della Commissione Edilizia Comunale, vanno istruiti -per gli aspetti paesaggistico/ambientali- anche da parte del membro "esperto" (laureato in ingegneria o architettura, già segnalato dai competenti ordini professionali con documentata formazione ed esperienza nel settore) con motivata e firmata relazione. In assenza del membro esperto, tale relazione va formulata dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale.

In attuazione delle leggi n.1497/1939 e n.431/1985, i progetti relativi a interventi ricadenti negli ambiti ETC, dopo il favorevole parere della CEC, sono sottoposti alla procedura regionale per l'ottenimento dell'autorizzazione di cui all'art.7 della legge n.1497/1939 ed all'art.82 del DPR n.616/77.

In mancanza della relazione scritta del membro esperto, sono sottoposti alla procedura dell'autorizzazione anche i progetti relativi agli interventi ricadenti negli ambiti ETD.

I progetti relativi a interventi ricadenti nelle maglie della zona ET devono contenere una dettagliata documentazione grafica/fotografica/scritta attestante le specificità, la consistenza e lo stato delle componenti naturali e artificiali (che motivano il regime di tutela) ricadenti nell'area investita dal progetto, con la distinzione tra area direttamente impegnata dalla componente (area di pertinenza) e area individuata come necessaria per il suo rispetto (area annessa).

3. Negli ambiti ETC sono autorizzabili opere finalizzate:

- al mantenimento dell'assetto idro-geo-morfologico;
- al recupero ed alla valorizzazione sia delle peculiarità vegetazionali e faunistiche dei siti, sia delle presenze archeologiche e architettoniche;
- al limitato insediamento di nuova edificazione di servizio all'agricoltura/agriturismo, con i seguenti parametri:

- . Sf - superficie fondiaria minima (lotto)(da cui vanno escluse le superfici coperte da bosco o macchia, comprese le radure interne): mq 12.600;
- . Iff - indice di fabbricabilità fondiaria: 0,01 mc/mq;
- . H - altezza massima: ml 4,00;
- . Dc - distanza dai confini: ml 10,00;
- . Ds - distanza dalle strade: secondo DIM 01.08.68;
- . US - le aree per le urbanizzazioni secondarie e per servizi per la residenza, nella misura di 6 mq ogni 100 mc di volumetria destinata alla residenza, vanno monetizzate in sede di determinazione degli oneri di concessione edilizia.

4. I progetti delle opere autorizzabili devono rispettare le seguenti prescrizioni:

- a. nelle maglie ETC attraversate dalle lame (San Giorgio, LamaCupa, Casino Amagnola):
- a.1- nell'alveo, non sono autorizzabili opere di trasformazione, fatta eccezione per gli interventi finalizzati alla sistemazione della vegetazione riparia, al miglioramento del regime idrico (pulizia del letto fluviale), al disinquinamento, alla disinfestazione, ed all'esecuzione di opere pubbliche interraste che, ad opera eseguita, restituiscano il sito nella situazione originaria;

 <b>TENPROJECT</b>	<b>STUDIO DI INSERIMENTO URBANISTICO</b>	Codice Data creazione Data ultima modif. Revisione Pagina	1478-PD_A_2.0_REL_r00 10/12/2021 19/12/2021 0 7 di 17
---	--	---	---

a.2- non sono autorizzabili opere di edificazione a distanza inferiore di 150 ml dall'argine/sponda dell'alveo;

- b. nelle maglie ETC con presenza di bosco o macchia (sud lama S.Giorgio, nord lama S.Giorgio, nord masseria S.Francesco, masseria Le Monacelle, villa Azzone, nord casino Manzari):

b.1- nel bosco non sono autorizzabili opere di trasformazione della vegetazione forestale, salvo quelle volte al ripristino/recupero di situazioni degradate e le normali pratiche silvocolturali;

b.2- nel bosco e nella macchia (comprese le radure interne e marginali) non sono autorizzabili opere di edificazione;

b.3- non sono autorizzabili opere di edificazione a distanza inferiore di 100 ml dal limite del bosco e della macchia;

- c. nelle maglie ETC con presenza di elementi archeologici e architettonici (individuate nella tavola D.1), non sono autorizzabili opere di edificazione a distanza inferiore di 50 ml dal limite dell'edificato esistente o dell'area archeologica, salvo che la stessa non si inquadri in un intervento di recupero e/o valorizzazione della preesistenza; per gli interventi interessanti aree archeologiche ed immobili vincolati, dopo il favorevole parere della CEC, sono sottoposti alla procedura per l'ottenimento dell'autorizzazione di cui alle leggi n.1497/1939, n.1089/1939 ed all'art.82 del DPR n.616/77.

5. Negli ambiti ETD sono autorizzabili opere finalizzate:

- alla salvaguardia dei sistemi naturali e delle visuali panoramiche;

- al limitato insediamento di nuova edificazione di servizio all'agricoltura/agriturismo, con i seguenti parametri:

. Sf - superficie fondiaria minima (lotto): mq 12.600;

. Iff - indice di fabbricabilità fondiaria :0,02 mc/mq;

. H - altezza massima: ml 4,00;

. Dc - distanza dai confini: ml 10,00;

. Ds - distanza dalle strade: secondo DIM 01.08.68;

. US - le aree per le urbanizzazioni secondarie e per servizi per la residenza, nella misura di 6 mq ogni 100 mc di volumetria destinata alla residenza, vanno monetizzate in sede di determinazione degli oneri di concessione edilizia.

6. Negli ambiti della zona ET le recinzioni devono essere "a giorno" o in pietra con paramenti visti apparecchiati "a secco".

7. Il nuovo edificato nella zona ET deve rispettare il più possibile le caratteristiche ambientali del contesto e, in particolare:

- le murature a vista, o intonacate o scialbate non possono essere ricoperte con materiali plastici o con piastrelle di qualsiasi tipo;

- nelle murature esistenti e di nuova costruzione si deve preferibilmente fare uso di materiali naturali locali, di finiture a scialbo o ad intonaco e di colori tenui;

- gli infissi possono essere di legno naturale o verniciato o di acciaio preverniciato; è escluso l'uso di avvolgibili.

Nel caso di interventi su edifici di interesse monumentale vincolati a norma della l.n.1089/1939 o di edifici di interesse ambientale, vincolati a norma della l.n.1497/1939, il Comune deve chiedere, previo parere favorevole della CEC, l'autorizzazione alla competente autorità (Soprintendenza ai Beni AAAS oppure Regione).

8. Nelle maglie ET3, ET4, ET5, ET6, la superficie già tipizzata C5 dal Programma di Fabbricazione, esprime il volume in conformità dell'indice di fabbricabilità di detto PdF; tale volume è insediabile nella maglia CE.E di PRG, eventualmente modificandone i parametri edilizio/urbanistici, previo piano di lottizzazione integrativo o modificativo di quello già convenzionato.

Il progetto non contrasta con le previsioni della pianificazione comunale.

Inoltre ai sensi dell'art. 12 comma 7 Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 la realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sono ammessi in zona agricola.

	<b>STUDIO DI INSERIMENTO URBANISTICO</b>	Codice Data creazione Data ultima modif. Revisione Pagina	1478-PD_A_2.0_REL_r00 10/12/2021 19/12/2021 0 8 di 17
---	--	---	---

## 2.2. Strumentazione Urbanistica Comunale del Comune di Rutigliano

Lo strumento urbanistico comunale vigente nel comune di Rutigliano è il Piano Regolatore Generale (PRG) approvato in via definitiva con DGR 555/2005.

Nel comune di Rutigliano ricadono gli aerogeneratori A02, A03, A04 e A05 con le relative piazzole e strade di accesso e una parte del cavidotto interno.

Le opere ricadono in zona classificata dal PRG come zona agricola E (rif. elab 2.10).

Dalla tavola 10 del PRG– Carta dei vincoli - si evince che le opere ricadono in un'area perimetrata come “zone di ripopolamento e cattura” (rif. elab 2.10a).

Dalla tavola 11 del PRG – Aree vincolate - si evince che l'aerogeneratore A05 con la relativa piazzola e strada di accesso e un tratto del cavidotto interno ricadono in un'area perimetrata come “zone di interesse archeologico” (rif. elab 2.10b).

Si evidenzia che le “zone di Interesse archeologico” e le “zone di ripopolamento e cattura” perimetrata dal PRG non sono previste tra gli elementi tutelati dal PPTR.

La zona agricola è disciplinata dagli articoli 37 e 38 delle NTA del PRG.

Di seguito si riporta uno stralcio delle NTA del PRG di Rutigliano in riferimento alla zona agricola.

### **Art. 37 - Zone agricole: generalità**

Le zone agricole sono destinate all'esercizio dell'agricoltura e delle attività strettamente connesse con la stessa.

Le trasformazioni del territorio in tali zone sono possibili, nella generalità per intervento diretto nel rispetto dei criteri, degli indici e dei parametri di seguito illustrati, fatte salve eventuali prescrizioni più restrittive (che discendono dalla applicazione di leggi specifiche attinenti la materia).

*Le nuove costruzioni sia a carattere produttivo sia a carattere abitativo, vanno ammesse esclusivamente per soddisfare le necessità della produzione agricola, rivenienti da specifici strumenti di pianificazione (piano zonale o di utilizzazione o di sviluppo aziendale) e dello sviluppo sostenibile anche di tipo turistico rurale e/o agriturismo come previsto nelle finalità di cui alla delibera G.R. 6320/89, (punto 3.6 istruttoria).*

Nelle zone agricole è consentito realizzare nuove costruzioni, ed intervenire sui fabbricati esistenti per le funzioni di cui alle seguenti lettere (sempre che dette funzioni siano espressamente consentite dalle specifiche norme di ciascuna sottozona di seguito elencata):

**a) residenze agricole;**

**b) fabbricati di servizio** dell'azienda agricola quali rustici, stalle, fienili, depositi ed in genere edifici per animali utilizzati nell'attività agricola dell'azienda;

**c) costruzioni adibite alla prima trasformazione**, alla manipolazione ed alla conservazione dei prodotti agricoli e relativi fabbricati di servizio, strutture adibite comunque alla lavorazione dei prodotti della zona circostante, nonché abitazioni per il personale necessario per la sorveglianza e la manutenzione di detti impianti; previo parere insindacabile del Consiglio Comunale sull'impatto ambientale sui contenuti del progetto e sulla specifica lavorazione.

**d) silos, serbatoi, depositi, costruzioni per il ricovero** e l'esercizio di macchine agricole ed altre costruzioni analoghe per servizi di carattere generale, necessari allo svolgimento dell'attività agricola anche nel caso in cui non siano legati ad una azienda agricola specifica, con divieto di realizzazione in bandoni di lamiera o plastica;

**e) attività e costruzioni connesse con lo sfruttamento di risorse del sottosuolo**, che sono sempre a titolo precario;

**f) depositi di fluidi e materiali infiammabili o esplosivi** che devono comunque essere ubicati ad almeno 300 metri dalle costruzioni più vicine, previo insindacabile parere del Consiglio

 <b>TENPROJECT</b>	<b>STUDIO DI INSERIMENTO URBANISTICO</b>	Codice Data creazione Data ultima modif. Revisione Pagina	1478-PD_A_2.0_REL_r00 10/12/2021 19/12/2021 0 9 di 17
---	--	---	---

Comunale sull'impatto ambientale e sui contenuti del progetto, dalle zone agricole sono escluse le industrie insalubri di prima e seconda classe contemplate dal D.M. 12.2.1971, ad eccezione degli allevamenti animali;

g) **attività sportive** per le quali sono necessari spazi ampi all'aperto quali golf, equitazione, tiro a volo, ecc., previa approvazione del Consiglio Comunale dei territori compatibili con tali individuazioni, con esclusione delle zone boscate;

h) **impianti pubblici** riferentesi a reti di telecomunicazione, di trasporto energetico, di acquedotti e fognature ed opere di riconosciuto (con delibera di Giunta Regionale) interesse regionale;

i) **serre**, e cioè impianti stabilmente infissi nel suolo, prefabbricati o costruzioni in opera, destinati esclusivamente a determinare specifiche e controllate situazioni microclimatiche funzionali allo sviluppo di particolari colture, che possono essere distinte in serre con copertura solo stagionale e serre con copertura permanente. Ambedue i tipi per essere considerati tali, e cioè "non costruzioni" devono avere le superfici di inviluppo realizzate con materiali che consentono il passaggio della luce ed avere altezza massima a mt. 3,00 in gronda ed a mt. 6 al culmine se a falda, ed a mt. 4 se a copertura piana.

Il rapporto di copertura non deve superare il 30% del lotto fondiario e le distanze dai confini e dal ciglio stradale devono essere di almeno 10 metri.

Il volume delle serre non rientra nell'applicazione dell'indice fondiario.

Le serre di tipo stagionale vanno sottoposte ad autorizzazione e sono consentite in tutte le parti di zona E.

Le serre di tipo permanente sono considerate come annessi rustici e sono sottoposte al rilascio della concessione edilizia non onerosa e sono consentite solo nelle parti di zona E escluse da qualsiasi tipo di vincolo.

Per il rilascio della concessione gratuita relativa alle costruzioni di cui ai punti a), b), c), d) ed e) del presente articolo i richiedenti dovranno essere comunque in possesso dei requisiti di imprenditore agricolo a titolo principale, o di coltivatore diretto, in conformità a quanto previsto dalla legge 29.1.1977 n. 10.

Tutte le possibilità edificatorie previste per le zone agricole delle presenti norme, si intendono utilizzabili una sola volta, pertanto i fondi e gli appezzamenti anche ineditati, ma la cui superficie è stata comunque computata nel complesso dell'azienda agricola ai fini della utilizzazione dei parametri di insediamento urbanistico-edilizio di zona, restano ineditabili anche nel caso di frazionamento successivo.

Tale vincolo è espressamente indicato, ove previsto, nei documenti a corredo della domanda di concessione ed è trascritto alla conservatoria dei registri immobiliari. Ai fini del calcolo della superficie minima di intervento richiesta possono concorrere, anche le superfici del fondo eventualmente interessate dai vincoli di rispetto e comunque la determinazione del lotto minimo deve essere riferibile ad aree non frazionate o comunque concomitanti (in aderenza); non si considerano frazionate aree la cui continuità è interessata unicamente da un corso d'acqua o da una strada vicinale.

Per tutti gli interventi di ampliamento o di nuova edificazione nelle zone agricole sono sempre richiesti i distacchi dalle strade di almeno 5 metri salvo i casi in cui occorra l'osservanza del D.M. 1.4.1968 n. 1404 ed il rispetto di una distanza minima dai confini di zona e/o di proprietà di ml. 10.

Nei fabbricati destinati ad abitazione i locali fuori terra destinati a cantina, a locali di sgombero, ecc. debbono essere conteggiati tra i volumi.

ARCHITETTO

ESCLUSIVO

	<b>STUDIO DI INSERIMENTO URBANISTICO</b>	Codice Data creazione Data ultima modif. Revisione Pagina	1478-PD_A_2.0_REL_r00 10/12/2021 19/12/2021 0 10 di 17
---	--	---	--

Le attrezzature legate all'attività agricola devono avere dimensioni e caratteristiche\* che ne giustificano la necessità senza superare comunque le quantità prescritte nelle successive norme particolari di zona.

Sia per gli ampliamenti che per una nuova edificazione di fabbricati adibiti a stalla, porcile, allevamento animale, a lavorazione o trasformazione dei prodotti agricoli è richiesta la messa in atto di sistemi di smaltimento dei liquami o l'installazione di impianti depuranti in conformità alle leggi vigenti in materia ed alle prescrizioni che saranno impartite dalla Autorità Sanitaria competente.

Per i coltivatori diretti o per gli imprenditori agricoli a titolo principale, è consentita la trasformazione od utilizzazione dei fabbricati di servizio in residenze a scopo agri-turistico che sono soggette alle norme della Legge Regionale Puglia n. 34 del 22/5/1985.

Inoltre, allo scopo di salvaguardare il paesaggio agrario nei suoi caratteri più emergenti, per tutti gli interventi edificatori relativi a nuove costruzioni o ad ampliamenti di edifici esistenti potrà essere richiesta su parere della Commissione edilizia la messa a dimora di adeguate cortine alberate al fine di conseguire il più corretto inserimento di tali manufatti nel paesaggio circostante.

Al fine di agevolare il recupero degli edifici esistenti in territorio agricolo, nell'ambito della valorizzazione turistica del territorio, è consentita la destinazione d'uso dei fabbricati esistenti in zone E, a strutture ricettive per comunità, di tipo "ostello", di ristoro, e ricreative attraverso interventi di manutenzione straordinaria o di ristrutturazione o di ampliamento purché nel rispetto dell'indice di zona.

Nelle zone vincolate per scopi idrogeologici o forestali, prima di iniziare qualsiasi costruzione, deve essere presentata regolare dichiarazione all'Ispettorato Dipartimentale delle Foreste a norma dell'art. 20 del R.D. 10.5.1920, n. 1126.

Gli indici esistenti in zona agricola, di interesse storico, architettonico ed ambientale, elencati nell'elaborato Tav. 09 del presente P.R.G. sono soggetti alle prescrizioni elencate all'art. 31 delle presenti Norme Tecniche, dal punto 1 al punto 10.

*Ogni intervento in detti ambiti dovrà essere sottoposto al preventivo parere favorevole della Sovrintendenza dei Beni Ambientali e comunque degli organi preposti alle tutela. (punto 3.9 istruttoria).*

E' vietato l'abbattimento e ogni grave indebolimento della capacità vegetativa di alberi che abbiano particolare valore naturalistico ed ambientale. Il Comune ne può autorizzare l'abbattimento solo per inderogabili esigenze di pubblica utilità; per costruzioni edilizie, purché venga accertata l'impossibilità di soluzioni tecniche alternative.


Nel territorio agricolo le recinzioni obbligatoriamente in pietra a secco devono distare almeno mt. 3,5 dall'asse stradale.

#### **Art. 38 - Zone agricole (Zone E)**

In dette zone il piano si attua per intervento diretto nel rispetto delle norme generali di cui al precedente art. 37, e sono consentite tutte le attività di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g) dell'art. 37 secondo le norme relative che seguono.

A corredo delle domande di concessione, in zona agricola dovrà sempre essere prodotta la seguente documentazione:

- **relazione illustrativa** al progetto in cui si indicheranno gli indirizzi produttivi, il carico culturale, eventuali forme di riconversione aziendale o di ristrutturazione fondiaria, il carico umano, il fabbisogno di vani e di fabbricati di servizio conseguenti alle strutture produttive ed alla capacità zootecnica;



	<b>STUDIO DI INSERIMENTO URBANISTICO</b>	Codice Data creazione Data ultima modif. Revisione Pagina	1478-PD_A_2.0_REL_r00 10/12/2021 19/12/2021 0 11 di 17
---	--	---	--

- **elaborati cartografici** in scala non inferiore ad 1:1000 che correlino la *superficie aziendale (punto 3.9 istruttoria)* e le aree di intervento edificatorio al territorio circostante, alle sue infrastrutture con particolare riferimento al sistema idrografico e viabilistico, alle fonti di approvvigionamento idrico, ai modi di smaltimento e di depurazione degli scarichi inquinanti, alla rete elettrica, idrica, ecc.

Alla composizione del "lotto" in zona E possono concorrere esclusivamente aree contigue tra loro, senza alcuna soluzione di continuità purché appartenenti alla stessa proprietà e/o purché asservite con atto d'obbligo notarile da parte del proprietario a beneficio dell'intervento richiesto; le strade non costituiscono soluzione di continuità.

Nella zona agricola (zona E) sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici legittimamente realizzati, anche se non ne rispettino gli indici fondiari residenziali e i lotti minimi, purché in questo ultimo caso l'insufficiente dimensione del terreno (sia ai fini del lotto minimo che dell'indice fondiario) non dipenda da un frazionamento eseguito in data posteriore all'adozione del presente P.R.G.

E' obbligatorio nelle recinzioni l'uso esclusivo di muri a secco.

**Residenze agricole e fabbricati di servizio (art. 37 lettere a) e b))**

E' consentita la realizzazione di residenze agricole e relativi fabbricati di servizio solo nel caso in cui la superficie del fondo raggiunga il minimo di mq. 10.000 contigui senza soluzioni di continuità, e con i seguenti parametri e criteri:

- a) indice fondiario residenziale = 0,03 mc/mq, che in ogni caso non dovrà superare i 110 mq. di superficie utile abitabile (costruzioni di cui all'art. 37 lettera a);
- b) indice fondiario per fabbricati di servizio (costruzioni di cui all'articolo 37 - lettera b) -) 0,01 mc/mq;
- c) H max = altezza massima = 6,50 ml. ad esclusione di volumi tecnici;
- d) Dc = distanza minima dai confini = 6,50 ml.;
- e) Df = distanza tra fabbricati = 10,00 ml.;
- f) Ds = distanza dalle strade come dal D.M. 1 aprile 1968, n. 1404 e dalle strade vicinali 5 mt.;
- g) i volumi interrati sono ammessi.

E' esclusa la residenza in agricolo per una fascia di 500 mt. dal perimetro del Centro Urbano.

**Costruzioni adibite alla prima trasformazione di prodotti agricoli, ecc.; vedi art. 37 lettera c)**

- a) indice di fabbricabilità fondiaria = 0,06 mc/mq;
- b) superficie minima di intervento = 20.000 mq.;
- c) distanza minima dai confini: ml. 5;
- d) H max = 4,00 m. (salvo eventuali volumi tecnici);
- e) distanza dalle strade come dal Codice della Strada e dalle vicinali ml. 5

*L'utilizzo dell'iff = < 0,06 mc/mq va considerato strettamente necessario allo sviluppo aziendale in termini di produzione agricola, da dimostrare obbligatoriamente con specifico piano di utilizzazione e/o di sviluppo aziendale che, sulla base dei risultati colturali, esplicitano sia la utilizzazione di eventuali fabbricati esistenti, sia la necessità del nuovo.*

*Per l'uso abitativo, va utilizzato, nell'ambito dello sfruttamento volumetrico totale, il limite max. di densità fondiaria pari a iff 0,03 mc/mq.*



	<b>STUDIO DI INSERIMENTO URBANISTICO</b>	Codice Data creazione Data ultima modif. Revisione Pagina	1478-PD_A_2.0_REL_r00 10/12/2021 19/12/2021 0 12 di 17
---	--	---	--

*Il relativo progetto aziendale, dovrà essere approvato preventivamente al rilascio del permesso di costruire, dal Consiglio Comunale. (punto 3.9 istruttoria)*

**Costruzione di cui all'art. 37 lettera d)**

- a) Sm = 3.000 mq. contigui purchè riferiti ad una azienda agricola di almeno 2 ettari;
- b) Uf = 0,006 mq/mq;
- c) Su max = 180 mq.;
- d) H = 3,50 ml. (ad esclusione di particolari volumi tecnici);
- e) Dc = distanza dai confini = 10,00 ml.; Ds = distanza dalle strade = come da Codice della Strada e dalle vicinali ml. 5.



Per tali fabbricati sono prescritte inoltre le seguenti limitazioni:

- non sono ammesse tramezzature da pavimento a soffitto;
- non sono ammessi locali interrati;
- la finestratura dovrà avere una superficie non superiore ad 1/10 della superficie del locale e comunque non superiore a mq. 1,20, e dovrà avere il davanzale alla quota di ml. 1,80 dal pavimento interno, mentre la parte di accesso carrabile deve avere dimensione massima di ml. 1,60 ed altezza massima di 2,40 ml.;
- è ammesso un solo gabinetto di decenza con unica apertura per aerazione delle dimensioni massime di cm. 40 x 40.

**Attività e costruzioni di cui all'art. 37 lettera e) sono prescritti i seguenti parametri:**

- a) Sm = 20.000 mq.
- b) Uf = 0,10 mq./mq.
- c) H = 3 ml.
- d) Dc = 5 ml.

**Attività e costruzioni di cui all'art. 37 lettera f) sono prescritti i seguenti parametri:**

- a) Sm = 50.000 mq.
- b) If = 0,01 mc./mq.
- d) H max = 7,00 ml.

Il titolo IV delle NTA del PRG riporta le disposizioni per le zone a vincolo speciale; in particolare all'art.48 riporta le disposizioni per le zone di interesse archeologico e all'art.50 riporta le disposizioni per le zone di ripopolamento e cattura.

L'art. 48 stabilisce che le attività edilizie e infrastrutturali nelle "zone di Interesse archeologico" devono essere svolte alla presenza di un Ispettore. L'art. 50 rimanda alla legge regionale 10/84 che norma le "zone di ripopolamento e cattura" in merito all'attività venatoria.

Di seguito si riporta uno stralcio delle NTA del PRG di Rutigliano in riferimento agli artt. 48 e 50.

**Art. 48 - Zone di interesse archeologico**

Le zone di interesse archeologico sono aree suscettibili di ritrovamenti al momento presunti o non sufficientemente documentati.

Per tali zone, qualsiasi intervento di movimento di terra oltre lo strato vegetale e comunque oltre il metro di profondità e qualsiasi attività edilizia o di opera infrastrutturale, va preceduto dalla convocazione dell'Ispettore Onorario per la presenza al momento dello scavo.

**Art. 50 - Zona di ripopolamento e cattura selvaggina**

Tale zona è normata dall'art. 12 della Legge Regionale n. 10 del 27 febbraio 1984.



La realizzazione delle opere di progetto non contrasta con le previsioni della pianificazione comunale.

 <b>TENPROJECT</b>	<b>STUDIO DI INSERIMENTO URBANISTICO</b>	Codice Data creazione Data ultima modif. Revisione Pagina	1478-PD_A_2.0_REL_r00 10/12/2021 19/12/2021 0 13 di 17
---	--	---	--

Si fa presente che a corredo del progetto e dello Studio di Impatto Ambientale è stato redatto lo *Studio del Rischio Archeologico –VIARCH*. Dallo studio si evince che la ricognizione topografica non ha riscontrato materiali archeologici nelle aree interessate dagli aerogeneratori e lungo i cavidotti interni di collegamento. Le opere non sono comprese in aree sottoposte a vincolo (gli aerogeneratori più vicini alle zone vincolate sono A02 e A03 che distano rispettivamente 530 m e 570 m dall'area dell'Annunziata, A04 che dista 302 m da Masseria Panicelli e A05 lontano 367 m dall'area di Tomegna) e sono considerate a medio rischio.

Per quanto riguarda le opere ricedenti nelle zone di interesse archeologico il proponente si dichiara disponibile alla assistenza archeologica continuativa nel corso di tutte le operazioni di scavo e movimento terra qualora fosse richiesto.

Per quanto detto le opere sono compatibili con gli strumenti di pianificazione territoriale vigenti.

Inoltre ai sensi dell'art. 12 comma 7 Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 la realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sono ammessi in zona agricola.

### **2.3. Strumentazione Urbanistica Comunale del Comune di Turi**

Con delibera di CC n.36 del 19/07/2013 il Comune di Turi ha adottato il Piano Urbanistico Generale con il quale ha recepito gli ambiti del piano urbanistico-paesistico della Regione Puglia, il PUTT/P.

L'art. 97 delle N.T.A. del PPTR, fa obbligo ai Comuni di adeguare i propri Piani Urbanistici Generali allo stesso PPTR entro un anno dalla sua entrata in vigore e cioè il 23/03/2016 e che trascorso tale termine nei Comuni inadempienti saranno vietate tutte le trasformazioni del territorio in contrasto con il PPTR. Con decisione del Consiglio Regionale tale termine è stato prorogato di un anno al 23/03/2017.

Il Comune di Turi non ha avviato la fase di adeguamento del Piano al PPTR per cui per gli aspetti urbanistici si fa riferimento al PUG, mentre per gli aspetti paesaggistici si fa riferimento al PPTR.

Nel comune di Turi ricadono gli aerogeneratori A06 e A07 con le relative piazzole e strade di accesso, una parte del cavidotto interno.

Le opere ricadono in area agricola (rif. elab 2.11) disciplinata dall' art.38.1 delle NTA del PUG. L'art.38.1 detta disposizioni anche in merito all'iter autorizzativo da attivare presso il comune per gli impianti da fonte rinnovabile fino a 1MW ed elenca le aree escluse dall'istallazione per questa tipologia di impianto.

Di seguito si riporta uno stralcio delle NTA del PUG di Turi in riferimento all'art.38.1

**ART.38.1 CONTESTO AGRICOLO – ZONA E. (PUG/S)**

La zona per attività primarie "E" è destinata in prevalenza all'agricoltura ed alla forestazione; in essa sono ammesse attività industriali connesse con la conservazione e/o trasformazione dei prodotti agricoli, con l'allevamento del bestiame, con le industrie estrattive, con i depositi di carburanti, con le reti di telecomunicazione, di trasporto, di energia, di acquedotti e fognature.

Nella zona agricola qualsiasi intervento di trasformazione o di ristrutturazione agricola dovrà prevedere il miglioramento delle condizioni idrogeologiche del terreno e l'incremento del patrimonio arboreo. In assenza di specifici strumenti (piano zonale o simili), le necessità della produzione agricola devono risultare da piani di utilizzazione o

di sviluppo aziendale che, sulla base dei risultati culturali, esplicitino sia la utilizzazione di costruzioni esistenti, sia la necessità delle nuove.

Il titolo abilitativo è subordinato alla conservazione delle strutture tipiche della zona agricola, preservando muri a secco, alberature di pregio e altri segni delle tecniche tradizionali.

Il titolo abilitativo è altresì subordinato all'obbligo di eseguire le opere per il trattamento e smaltimento dei rifiuti domestici o di eventuali allevamenti.

Il PdC in zona agricola, in mancanza dei requisiti previsti dall'art. 9 della L.R. 6/79 e successive modificazioni ed integrazioni, sarà a titolo oneroso.

In queste aree si procede mediante titolo abilitativo diretto (Permesso di Costruire o SCIA). Il rilascio di titoli abitativi è subordinato alla trascrizione, a spese degli interessati, nei registri delle proprietà immobiliari, del vincolo dell'inedificabilità dei fondi o appezzamenti, computati ai fini dell'applicazione degli indici e dell'impegno di rispettare la destinazione d'uso stabilita dal titolo abilitativo.

Nell'ambito del territorio comunale esistono realtà produttive (ricettive, turistiche, sportive, assistenziali...) non strettamente connesse con la zona omogenea di appartenenza. Per tali insediamenti, esistenti alla data di adozione del presente Piano, si prevede la possibilità di interventi diretti di:

- Manutenzione ordinaria e straordinaria;
- Ristrutturazione/restauro;
- Ampliamenti e sopraelevazioni, nei limiti del 20 % della S.U. (in assoluto rispetto degli obblighi di tutela sopra indicati).

In questa zona occorre rispettare le prescrizioni seguenti:

MUO - superficie fondiaria minima di intervento: m<sup>2</sup> 10.000 costituito da particelle catastali contigue.

**Parametri urbanistici**

indice di fabbricabilità fondiaria	Iff	≤ 0,05 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> , di cui destinati alla residenza: max 0,03 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>
altezza massima	Hmax	ml 7,50 salvo costruzioni speciali
distanza dai confini	Dc	min. ml 5,00
distanza dai fabbricati	Df	≥ 10,00 m
distanza dal ciglio delle strade	Ds	come previsto dal D.lgs n. 285 del 30.04.1992 e s.m.

 <b>TENPROJECT</b>	<b>STUDIO DI INSERIMENTO URBANISTICO</b>	Codice Data creazione Data ultima modif. Revisione Pagina	1478-PD_A_2.0_REL_r00 10/12/2021 19/12/2021 0 15 di 17
---	--	---	--

Per usufruire della gratuità del PdC la superficie utile abitabile dei fabbricati residenziali dovrà essere non superiore a m<sup>2</sup> 95,00. in caso di superficie maggiore il PdC avrà carattere oneroso.

Ai fini del calcolo degli indici prescritti per gli interventi nelle zone agricole devono essere computati i volumi dei fabbricati esistenti. Qualora gli edifici esistenti superino il volume massimo consentito dagli indici prescritti ed anche se essi insistano su superfici fondiarie (Sf) inferiori ai minimi prescritti, può essere consentito, per la dotazione dei servizi igienici ed il miglioramento delle condizioni abitative, l'ampliamento una-tantum della superficie utile (Su) nella misura del 20% della superficie utile preesistente.

Nella zona E sono altresì consentiti gli interventi finalizzati al recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente anche mediante ristrutturazione e/o ampliamento con la modifica della destinazione d'uso degli edifici che può essere residenziale (permanente o stagionale), servizio per le attività produttive o pubblico servizio. Detti interventi sono soggetti a PdC oneroso e ad atto d'obbligo attestante sia la nuova destinazione d'uso dell'edificio sia l'asservimento delle aree di pertinenza.

Quando trattasi di destinazione d'uso residenziale è comunque concesso un ampliamento "funzionale" corrispondente ai limiti dell'edilizia economico e popolare.

In zona agricola è consentito realizzare opere riconducibili all'ambito delle filiere agro-alimentare (comprensivo di ogni attività di produzione e/o commercializzazione di prodotti connessi con la filiera) e turistico – ricettiva (per le quali il PUG non prevede zone specifiche), purchè esse siano insediate in manufatti esistenti di epoca precedente al 1945 e siano rispettate le seguenti condizioni di salvaguardia del territorio:

- Che il progetto sia conforme alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro.
- che siano previsti la salvaguardia e il recupero funzionale delle masserie che dovessero insistere nell'area di progetto;
- la messa a dimora di essenze arboree della flora locale perimetralmente all'area di intervento per mitigare l'impatto visivo ed eventuali impatti rinvenienti dalla propagazione del rumore;
- che siano preservati muri a secco e altri segni delle tecniche agricole – storiche;
- il mantenimento (eventualmente con estirpazione e reimpianto) delle alberature di pregio esistenti come gli ulivi;
- la limitazione dei movimenti di terra (sbancamenti, sterri...);

 <b>TENPROJECT</b>	<b>STUDIO DI INSERIMENTO URBANISTICO</b>	Codice Data creazione Data ultima modif. Revisione Pagina	1478-PD_A_2.0_REL_r00 10/12/2021 19/12/2021 0 16 di 17
---	--	---	--

- che si realizzino manufatti architettonicamente confacenti alle tipologie edilizie del paesaggio agrario, privilegiando l'uso dei materiali naturali, tipici del posto, con ciclo di vita a basso impatto ambientale;
- che si minimizzi l'impermeabilizzazione dei suoli, favorendo il naturale deflusso delle acque meteoriche;
- che si preveda la sistemazione di aree a verde in continuità con l'ambiente circostante;
- che vengano individuate tutte le criticità con relative soluzioni di loro riduzione;
- che venga effettuato uno studio di impatto ambientale.

Per quanto concerne la previsione per strutture turistiche nel territorio di Turi, si fa riferimento essenzialmente al sistema dell'agriturismo.

Per gli interventi connessi con le attività agrituristiche, il progetto deve fare specifico riferimento anche ai contenuti della L.R. n. 34 del 22.05.1985, correlando gli stessi con le prescrizioni di tutela che il PUG individua.

Nella zona devono essere, laddove non insorgano motivate necessità, mantenute e ripristinate le recinzioni tipiche costituite da pareti in pietrame a secco. Comunque, recinzioni non conformi a quanto previsto nel Regolamento Edilizio vanno distanziate dal ciglio stradale.

Per le recinzioni deve essere comunque rispettato quanto disposto dal DM n. 285 del 30.04.1992 e successive modifiche ed integrazioni.

Nel caso di trulli tali strutture devono essere salvaguardate e recuperate. Pertanto il PUG stabilisce che la cubatura dei trulli non venga conteggiata ai fini del calcolo del volume ammissibile edificabile a condizione che il trullo sia ristrutturato.

Nel caso di superfici da cedere per ampliamenti stradali si stabilisce che le superfici cedute gratuitamente al Comune implicino una premialità volumetrica nella misura di 0,1 m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup> ceduto.

#### **IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE**

Impianti fino a 1 Mw salvo più restrittive disposizioni previste da disciplina regionale sono realizzabili con DIA nel rispetto delle norme in materia di valutazione di impatto ambientale e di valutazioni di incidenza su tutto il territorio agricolo con esclusione di:

- Ambiti Territoriali Estesi (ATE) A e B indicati dal PUTT e dalla cartografia di piano
- Terreni in cui vi siano ulivi monumentali ai sensi della L.R. n. 14/07 dai quali porsi ad una distanza superiore ai 50 m
- Ambiti Territoriali Distinti (ATD) e relative aree annesse
- Terreni che, sulla base della tav. PUG/s 04, siano destinati ad uliveti, frutteti, aree alberate, boschi, aree a vegetazione boschiva ed arbustiva in evoluzione

Inoltre:

- Nei vigneti sono ammessi impianti a serra
- Dalle masserie e dai trulli occorre mantenere una distanza di almeno 50 m.

 <b>TENPROJECT</b>	<b>STUDIO DI INSERIMENTO URBANISTICO</b>	Codice Data creazione Data ultima modif. Revisione Pagina	1478-PD_A_2.0_REL_r00 10/12/2021 19/12/2021 0 17 di 17
---	--	---	--

Si fa presente che l'impianto eolico di progetto è soggetto a valutazione di impatto ambientale ed è comunque esterno alle aree elencate all'art. 38.1. Inoltre gli aerogeneratori ricadono su particelle ad uso seminativo.

Pertanto l'intervento non contrasta con le previsioni della pianificazione comunale.

Inoltre ai sensi dell'art. 12 comma 7 Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 la realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sono ammessi in zona agricola.